

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente .....	118
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	120
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	123
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ....	123
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	137
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	132
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2008)561 def. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	135
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	138
AVVERTENZA .....	136
ERRATA CORRIGE .....	136

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME  
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza  
del presidente Sandro GOZI.

**La seduta comincia alle 14.****Comunicazioni del Presidente.**

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, diciannove progetti legislativi dell'Unione europea. Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa. Rileva che gran parte dei 19 progetti assegnati, concernono l'adeguamento di atti normativi esistenti alla nuova disciplina dei poteri delegati e di esecuzione prevista dal Trattato.

Alla luce di una prima valutazione delle proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà della proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)748). La proposta opera la rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetto « Bruxelles I »), apportando tuttavia alcune rilevanti modificazioni sostanziali: abolizione della procedura intermedia per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (*exequatur*), ad eccezione delle decisioni nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo; estensione alle controversie con convenuti di paesi terzi le norme del regolamento sulla competenza, incluse quelle che disciplinano i casi in cui la stessa questione è pendente dinanzi a un

giudice dell'UE e a un giudice di un paese terzo; rafforzamento dell'efficacia degli accordi di scelta del foro; miglioramento del rapporto tra regolamento e arbitrato; miglioramento del coordinamento dei procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati membri e dell'accesso alla giustizia per determinate controversie specifiche; chiarimento delle condizioni per la circolazione nell'UE dei provvedimenti provvisori e cautelari. In coerenza con l'orientamento sin qui seguito dal Comitato e dalla XIV Commissione, appare opportuno, in considerazione della delicatezza della materia e della sua incidenza si istituiscono che concernono la tutela dei diritti soggettivi e, al tempo stesso, della evidente necessità di un efficace intervento europeo in materia, esaminare la proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 2 marzo 2011.

Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, ritiene che la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame dei seguenti atti:

Comunicazione della Commissione recante l'Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo). Il documento avvia la procedura del semestre europeo e costituisce, pertanto, la base per la definizione degli orientamenti del Consiglio europeo di marzo ai fini del coordinamento ex ante delle politiche economiche e della predisposizione dei programmi di riforma;

Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)6 definitivo). Si tratta di un passaggio fondamentale per l'attuazione della strategia 2020, lo sviluppo della procedura del semestre europeo e la creazione di un reale coordinamento delle politiche dell'occupazione nell'ambito della nuova *governance* europea;

Proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti

diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)775) che, anche alla luce di alcune segnalazione dei partecipanti al mercato, presente nel merito aspetti problematici;

Comunicazione della Commissione recante la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2011)13 definitivo). Osserva che il documento definisce le linee di intervento su una questione che presenta un'evidente delicatezza per l'Italia;

Comunicazione della Commissione « Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità » (COM(2010)614 definitivo/4); si tratta di un documento di notevole rilevanza ai fini dell'attuazione della Strategia 2020 e della creazione di politiche efficaci di rilancio dell'economia europea dopo la crisi;

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM(2011)15 definitivo), in quanto investe un tema centrale per il completamento del mercato interno, alla luce dell'Atto della Commissione e del rapporto Monti;

Relazione della Commissione al Consiglio, contenente uno Studio sull'articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari delle Istituzioni dell'UE (COM(2011)42). Tale disposizione ha introdotto l'obbligo per ciascun funzionario di essere in grado di lavorare in una terza lingua che va dimostrato di l'ottenimento della prima promozione successiva all'assunzione. La disposizione si applica a tutti i funzionari delle istituzioni in attività al 1° maggio 2004 che non abbiano ancora beneficiato della prima promozione successiva all'assunzione al 1° maggio 2006, e a tutti i funzionari assunti dal 1° maggio 2004 in poi. Si tratta di circa 15.000 funzionari in totale. I funzionari possono dimostrare le proprie competenze in una terza lingua in tre modi: 1) presentare diplomi all'EPSO (Ufficio di selezione del

personale europeo) e ottenerne il riconoscimento; 2) riuscire un test di competenza linguistica organizzato dall'EPSO; 3) seguire un corso di lingua interistituzionale o di altro tipo, e riuscirne l'esame finale. La relazione « constatata » che francese, inglese e tedesco assommano quasi il 70 per cento delle varie lingue scelte per i corsi di lingua.

Tenuto conto della particolare attenzione rivolta dalla XIV Commissione alla verifica del rispetto del regime linguistico dell'UE, potrebbe risultare utile esaminare la relazione in questione al fine di verificare che l'applicazione dell'obbligo di conoscere una terza lingua non sia in alcun modo utilizzata surrettiziamente per favorire il trilinguismo inglese, francese e tedesco.

Nicola FORMICHELLA (PdL) riterrebbe di particolare interesse per la XIV Commissione l'esame, sempre ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera, delle tre proposte di regolamento del cosiddetto « pacchetto qualità », che comprende misure dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Si tratta, in particolare della Proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), intesa, in particolare, a migliorare e semplificare il sistema di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)745), che adegua il regolamento 1290 alla nuova disciplina

dei poteri delegati e di esecuzione prevista dal Trattato di Lisbona.

Sandro GOZI, *presidente*, condivide la proposta formulata dal collega Formichella.

Ove il Comitato concordi, si farà carico di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la possibilità di avviare l'esame delle proposte di atti richiamate, sia ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà che ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera. Ritiene peraltro utile, per alcuni di questi atti, prevedere una serie di audizioni, che potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza medesimo.

Il Comitato concorda.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 16.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PdL, entra a far parte della Commissione il deputato Valerio Cattaneo e che per il gruppo Italia dei Valori, entra a far parte della Commissione il deputato Gaetano Porcino.

#### Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

##### Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo della proposta di legge C.54, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, adottato dalle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in data 22 settembre 2010 e successivamente modificato attraverso l'approvazione di taluni emendamenti.

Il nuovo testo della proposta è volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, anche al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione prevedendo che per « piccoli comuni » si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 3 detta una serie di disposizioni volte a facilitare la permanenza degli abitanti nei piccoli centri. A tal fine viene disposta la deroga dall'obbligo di applicazione di alcune disposizioni in materia di contratti pubblici e la possibilità che le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici siano disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente. Viene, poi, autorizzato l'uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell'economia per l'attività di incasso e di trasferimento di somme per il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio. Viene, quindi, prevista la possibilità per i piccoli comuni di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. I piccoli comuni possano, poi, acquisire o stipulare intese finalizzate al recupero di stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere dell'ANAS. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, il Governo è autorizzato a novellare l'ar-

articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000, relativo alla dichiarazione di nascita, in modo da consentire ai genitori di dichiarare allo stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi.

L'articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali. In particolare, il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano istituire centri multifunzionali nei quali potrà essere concentrata una pluralità di servizi; le regioni e le province potranno, inoltre, potranno incentivare le iniziative volte a insediare centri per la prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori di ricerca, centri culturali e sportivi.

L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, i quali avranno la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di *e-government*.

L'articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali, riconoscendo all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti ed altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali, e prevedendo la possibilità di affidamento della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane. Il Ministro dello sviluppo economico provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi un'adeguata copertura del servizio.

L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Inoltre, con una modifica all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 152 del 2006, ferma restando l'obbligatorietà della partecipazione all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali, viene consentito il carattere facoltativo dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Con l'articolo 10 si autorizza il Ministero dell'economia a indire una lotteria istantanea i cui proventi saranno riassegnati ad un Fondo di nuova istituzione per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni.

L'articolo 11 dispone l'istituzione di un Fondo per la concessione di contributi statali ai piccoli comuni, con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2012. Il contenuto delle disposizioni evidenzia la particolare importanza del provvedimento anche alla luce delle finalità che l'Unione europea persegue in termini di diminuzione dei divari territoriali e di coesione economica e sociale tra i territori.

Al riguardo ricorda che l'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), relativo agli obiettivi dell'UE, prevede che essa promuova « la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri », con un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. Con la politica regionale l'Unione europea trasferisce risorse dalle regioni più ricche a quelle più povere allo scopo di modernizzare le aree meno prospere ed aiutarle a raggiungere il livello di benessere delle altre. I finanziamenti provengono, in base al tipo di assistenza e di beneficiario, da tre diverse

fonti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia programmi aventi per oggetto le infrastrutture generali, l'innovazione e gli investimenti; il Fondo sociale europeo (FSE), che finanzia progetti di formazione professionale e altri tipi di programmi a favore dell'occupazione e della creazione di posti di lavoro; ed il Fondo di coesione, che finanzia infrastrutture ambientali e di trasporto e progetti di sviluppo delle energie rinnovabili.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato, come ulteriormente modificato dagli emendamenti approvati, adottato dalla IX Commissione Trasporti, contenente disposizioni per favorire la mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (C. 2184 e C. 2219).

Al riguardo, fa presente che la XIV Commissione ha già espresso parere favorevole sul testo unificato ed è oggi chiamata ad esprimersi esclusivamente sulle ulteriori modifiche apportate a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Rileva, pertanto, che l'articolo 1 non è stato modificato ulteriormente modificato mentre l'articolo 2, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità di alta

sostenibilità, ha subito alcune modifiche. Esse sono volte a specificare che i contributi devono essere prioritariamente destinati alle attività di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di sistemi per produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare o altra fonte rinnovabile; la dotazione iniziale del Fondo, poi, è stata ridotta da 15 milioni per il triennio 2010-2012 a 5 milioni di euro per l'anno 2012.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati ulteriormente modificati durante l'esame in Commissione mentre l'articolo 5 è stato parzialmente modificato nel senso di prevedere il concerto con il Ministro dell'istruzione per l'emanazione del decreto chiamato a definire le linee guida relative agli interventi finanziabili.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un comitato di gestione del Fondo composto da dieci membri. A seguito delle modifiche approvate, di tale comitato dovranno far parte un docente o ricercatore universitario nelle discipline attinenti il settore dei trasporti, due esperti nominati dal Ministero dell'ambiente, un esperto del settore della ricerca sull'idrogeno nominato dal Ministro dell'istruzione tra i docenti e ricercatori universitari.

Con apposito decreto ministeriale, emanato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, come specificato da un emendamento approvato in Commissione, si provvederà alla ripartizione dei contributi del Fondo. L'articolo 8, che stabiliva l'eventuale sospensione della realizzazione di opere per il trasporto di persone con veicoli non alimentati ad idrogeno – al fine di approvare varianti di progetto per consentire l'utilizzo di veicoli alimentati ad idrogeno o a combustibili di nuova generazione – è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

Alla luce di quanto esposto ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole sulle ulteriori modifiche apportate al provvedimento, il quale si pone in linea con gli indirizzi assunti in sede europea volti alla riduzione dell'inquinamento causato dal sistema dei trasporti. A tal fine ricorda come la direttiva

2009/33/CE, del 23 aprile 2009, promuove la produzione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ed impone agli enti pubblici ed agli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico di tener conto, al momento di aggiudicare appalti pubblici per veicoli adibiti al trasporto, dell'impatto di tali veicoli in termini di consumo energetico, emissioni di CO<sub>2</sub> e altre sostanze inquinanti.

Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico considerando necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico, basato su proposte normative e incentivi alla ricerca e innovazione nel settore dei veicoli, che riguardi in particolare i carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel, quali biocarburanti liquidi e gassosi (GPL, GNC e biogas) e i veicoli dotati di motori elettrici che producono l'energia a bordo a partire da pile a combustibile che funzionano a idrogeno.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.**

**Atto n. 302.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, si riserva di formulare, nella seduta già convocata per domani, una proposta di parere sull'atto in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.**

**Atto n. 307.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione dei contenuti del provvedimento, che mira alla riduzione delle vittime degli incidenti stradali come anche al miglioramento delle reti secondarie.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.**

**Atto n. 321**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo Schema di decreto in esame intende apportare integrazioni al decreto legislativo 141/2010, al fine di inserirvi un Titolo V-*bis* dedicato all'istituzione e alla disciplina di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*) della legge comunitaria 2008, come integrato dall'articolo 13, comma 1, lettera *d-ter*) della legge comunitaria 2009.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame rileva il netto aumento delle frodi nel settore dei finanziamenti, connesso all'aumento del ricorso al credito al consumo ed alla dilazione di pagamento, sottolineando in particolare il fenomeno della cosiddetta « frode da impersonificazione » (ovvero il « furto d'identità »). In mancanza di una normativa italiana ad hoc, la dottrina ha individuato il « furto di identità » nella frode che si sostanzia ogniqualvolta qualcuno utilizzi senza autorizzazione i dati perso-

nali di un soggetto (anagrafica, codice fiscale, dati previdenziali, eccetera) per ottenere un finanziamento a suo nome. Sin dal momento in cui l'operazione è posta in essere, esiste la volontà del soggetto che la realizza di non restituire il finanziamento; a tale scopo, questi pone in essere artifici che consentono di non essere identificato.

La Relazione illustrativa connette strettamente tale fenomeno al cosiddetto *phishing* informatico, strumento utilizzato per procurarsi illegalmente dati personali o identificativi di persone fisiche o giuridiche: la frode viene attuata tramite l'invio di e-mail del tutto simili nella grafica a quelle dei siti ufficiali di aziende, istituzioni (anche bancarie) nelle quali si richiede l'inserimento di dati ed informazioni personali, motivando tale richiesta con pretestuose ragioni di natura tecnica (e contrattuale). I dati immessi sono così sottratti fraudolentemente. Viene sottolineato, in particolare, che l'obiettivo della normativa proposta è di prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare identità e capacità reddituale dei richiedenti il credito, configurare forme di deterrenza per i frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario. A tale scopo, il sistema prevenzione configurato con lo schema in esame si prefigge di fornire contributi sul processo di « identificazione », inteso come verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto e, successivamente, sul piano della « autenticazione », ovvero la verifica con elevato livello di affidabilità dell'identità del soggetto.

A tal fine, come già evidenziato, l'articolo unico dello schema in commento introduce gli articoli da 30-*bis* a 30-*octies* (Titolo V-*bis*) al decreto legislativo 141/2010.

L'articolo 30-*bis* definisce la fattispecie di « furto di identità », che si sostanzia nella impersonificazione totale, parziale e nella dichiarazione di caratteri falsi. Seguendo le indicazioni della dottrina, si precisa che per impersonificazione totale si intende l'appropriazione indebita dell'altrui identità attraverso l'uso di suoi dati

personali. L'impersonificazione può riguardare persone realmente esistenti, inesistenti e decedute. La forma « parziale » di impersonificazione consiste nell'occultamento parziale della propria identità, con uso di dati anagrafici falsi e recapiti veri. Infine, per « dichiarazione di caratteri falsi » si intende l'uso di dati anagrafici e recapiti veri, ma caratteri falsi (di tipo sostanzialmente reddituale: a titolo esemplificativo la norma cita l'attività lavorativa, lo stipendio, il bilancio societario).

L'articolo 30-ter istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo (ferme restando, dunque, le prescrizioni civili e penali in materia), nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità. Occorre osservare che la legge 17 agosto 2005, n. 166 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – MEF, un sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento, avente funzioni e struttura sostanzialmente analoghe a quanto previsto dallo schema in commento. Di conseguenza, stanti le possibili sovrapposizioni di strutture e di competenze, sembrerebbe opportuno introdurre disposizioni di coordinamento tra il già operante sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e l'istituendo, analogo sistema di prevenzione sul più ampio settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Analogamente a quanto previsto dalla legge n. 166 del 2005, il sistema di prevenzione configurato dallo schema in commento si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro (articolo 30-ter, comma 2).

La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al MEF che, ai sensi delle norme del codice della privacy, designa la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) quale ente gestore dell'archivio. Si affida a una convenzione la gestione dei rapporti tra MEF e Consap. Dall'esercizio delle funzioni di monitoraggio da parte del

MEF o dalla stipula della convenzione con la Consap non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme (articolo 30-ter, comma 5) elencano poi i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi:

a) le banche nazionali, comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legislazione bancaria.

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ovvero coloro che forniscono servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ovvero i soggetti che forniscono, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la *pay per view*;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il MEF.

Si demanda a un apposito decreto del MEF l'individuazione di altri soggetti aderenti al sistema (comma 6 dell'articolo 30-ter).

Per quanto concerne l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, le norme proposte (successivo comma 7) consentono ai soggetti aderenti di inviare al gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Inoltre, gli aderenti trasmettono al titolare

dell'archivio (MEF) le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode.

Il comma 8 istituisce nell'ambito del sistema di prevenzione un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Il secondo pilastro su cui si basa il sistema di prevenzione proposto è il gruppo di lavoro, avente funzioni consultive, istituito dal comma 9 dell'articolo 30-ter. Esso opera senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare l'azione preventiva. Ha inoltre funzioni di elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

Come ricordato in precedenza, anche nell'ambito del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento dalla citata legge n. 166 del 2005 (articolo 1, commi 7 e 8) è stato costituito un gruppo di lavoro con analoghe funzioni consultive. A differenza di quanto previsto dalla legge n. 166 del 2005, lo schema in esame richiede che lo stesso MEF, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio è incaricato di svolgere attività di informazione e conoscenza sulle frodi, anche tramite campagne pubblicitarie a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 30-*quater* dello schema descrive la struttura dell'archivio.

Ai sensi del comma 1, l'archivio è composto da tre strumenti informatici:

l'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati (contenuti in documenti di identità, partite IVA etc., di cui al successivo articolo 30-*quinquies*) detenuti

nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

il modulo informatico centralizzato che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di studiare il fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnalazioni di specifiche di allerta preventive trasmesse agli aderenti.

L'accesso all'archivio è gratuitamente concesso all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza e alla Polizia di Stato. I risultati di specifico interesse (comma 3) sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP. Ai sensi del comma 4, il MEF è autorizzato ad avvalersi – anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni – della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Gli articoli 30-*quinquies* e 30-*sexies* si occupano dei dati oggetti di riscontro.

In particolare, l'articolo 30-*quinquies* prevede (comma 1) che le informazioni assoggettabili a riscontro di autenticità (provenienti da persone fisiche o giuridiche richiedenti una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o

altra analoga facilitazione finanziaria) sono quelle relative ai dati contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, sebbene smarriti o rubati, e partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalle norme in commento.

L'ultimo comma dell'articolo 30-*octies* dello schema demanda a un decreto interdirettoriale del Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle entrate i « termini e le modalità di attuazione » della lettera b) ovvero, presumibilmente, le modalità di individuazione dei dati reddituali e documentali rilevanti per il riscontro. I detentori dei suddetti dati sono obbligati a renderli disponibili con modalità e termini fissati da apposito decreto del MEF. Ad analoga fonte si affida l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di prevenzione.

L'articolo 30-*sexies* si occupa nello specifico della procedure di riscontro dell'autenticità dei dati. Anzitutto, si investe la Consap (ente gestore dell'archivio) del potere di autorizzare, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta di verifica (comma 2) comporta, da parte dell'aderente, il pagamento di un contributo fisso tale da garantire la copertura del costo pieno del servizio svolto dal gestore. La Consap è obbligata a fornire al MEF apposita rendicontazione sulle somme introitate e i costi sostenuti in rapporto al servizio.

L'articolo 30-*septies* reca termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, affidando la determinazione di questi elementi (comma 1) a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme in commento.

Lo schema di decreto (comma 2) deve essere trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. Si prevede inoltre che il Consiglio nazionale dei consumatori e de-

gli utenti possa chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro in ordine all'applicazione delle norme proposte.

Il comma 4 modifica, infine, il codice dei contratti (articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 163) nel senso di estendere anche alle opere, ai servizi e alle forniture destinati ad attività del Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di esecuzione in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ove siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che la necessità di intensificare le azioni di contrasto ai cosiddetti « reati tradizionali » su reti elettroniche, tra cui il furto di identità, è un tema di particolare rilevanza a livello dell'Unione europea, come risulta dalla Comunicazione della Commissione europea « Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità » (COM(2007)267) nonché, da ultimo, nell'Agenda digitale europea, (COM(2010)245), iniziativa faro della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.**

**Atto n. 322**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legi-

slativo in esame è volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione europea, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).

La nuova direttiva sostituisce la precedente direttiva 88/378/CEE – che per circa venti anni ha fissato i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli – la quale è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011, ad eccezione dell'articolo 2, par. 1 e dell'Allegato II, parte II, punto 3 che saranno abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013 per assicurare all'industria i tempi tecnici necessari all'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. Nonostante i buoni risultati, la revisione della direttiva 88/378/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 313/1991, si è resa necessaria a seguito dell'individuazione, negli ultimi anni, di alcune carenze.

I principali scopi di tale revisione si possono così riassumere: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza; chiarimenti in merito al campo di applicazione; rafforzamento dell'attività di vigilanza; adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva è definito dall'articolo 2. Vi rientrano i giocattoli quali « prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ». Lo stesso articolo esclude esplicitamente le attrezzature per aree da gioco pubbliche, le macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, veicoli-giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo, fionde e catapulte. L'allegato I enumera, quindi, i prodotti non considerati giocattoli ai sensi della direttiva.

La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi. Tra le principali novità relative all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala

la particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 – REACH) e l'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori. Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall'età.

Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori. Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall'alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell'introduzione di nuove definizioni specifiche. Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva « giocattoli » e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la

direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

In materia di vigilanza del mercato la nuova direttiva, allineandosi alla citata direttiva 2001/95, rafforza gli obblighi posti in capo alle autorità di controllo nazionale, cui è consentito l'accesso ai locali degli operatori economici e la richiesta di informazioni agli organismi notificati. Si segnala anche l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

Ulteriori novità riguardano la documentazione che fabbricanti ed importatori devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza. Si prevede infatti che il fascicolo tecnico in aggiunta alla descrizione della progettazione e fabbricazione contenga anche dati sulle sostanze chimiche inseriti in apposite schede tecniche di sicurezza.

Viene inoltre confermata la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE e viene introdotto un nuovo obbligo in merito all'apposizione della marcatura CE sull'imballaggio nel caso in cui la marcatura sul giocattolo non sia visibile sull'imballaggio stesso.

Come anticipato, tra i principali elementi di revisione della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli rientra l'adeguamento all'evoluzione del quadro normativo generale UE in materia di commercializzazione dei prodotti, conseguente all'entrata in vigore del Reg. (CE) 765/2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti, e della decisione n. 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Infatti la direttiva 2009/48/CE, oltre a richiamare i principi fissati dal citato regolamento, che prevede disposizioni orizzontali in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di marcatura CE, di vigilanza del mercato e controllo dei prodotti, applicabili anche ai giocattoli, si adegua ai prin-

cipi della decisione richiamata uniformando ad essa definizioni, obblighi degli operatori economici, presunzione di conformità, obiezioni formali alle norme armonizzate, regole per la marcatura CE, prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni relative ai prodotti comportanti rischi.

Lo schema in esame si compone di 35 articoli e di 5 allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento comprendente i « prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ». Elenca, inoltre, tutto ciò che ne resta escluso. I prodotti espressamente non considerati giocattoli sono elencati nell'Allegato I dello schema.

L'articolo 2 reca le definizioni. Rispetto al testo della direttiva (articolo 3) si segnala la sostituzione del termine « revoca » dovuto ad una errata traduzione con « ritiro » e dell'espressione « autorità pubbliche », troppo generico, « con « autorità competenti ».

Gli articoli da 3 a 6 definiscono gli obblighi di tutti gli operatori facenti parte della catena commerciale: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

Tra le novità introdotte dalla direttiva e recepite nello schema rientra la rintracciabilità dei fabbricanti, che dovranno indicare sul giocattolo (o sull'imballaggio) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. Compete ai fabbricanti, inoltre, garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni almeno in italiano, adottare misure correttive in caso di non conformità di un giocattolo e fornire alle autorità competenti informazioni sulla conformità in italiano o inglese.

Ai rappresentanti autorizzati (articolo 4) compete l'esecuzione dei compiti specificati nel mandato, nel quale non rientrano l'obbligo di garantire la conformità dei giocattoli e la stesura della scheda tecnica.

Gli importatori (articolo 5), tenuti all'immissione sul mercato di giocattoli conformi, devono assicurarsi della corretta procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante. Inoltre sono tenuti a verificare la predisposizione della documentazione tecnica e l'apposizione della marcatura di conformità sul giocattolo da parte del fabbricante; che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni relative al numero di lotto, alla denominazione della ditta, ecc. Devono inoltre garantire condizioni di immagazzinamento idonee. Anche per gli importatori è introdotto l'obbligo di rintracciabilità, l'esecuzione di prove a campione, l'adozione di misure correttive, l'informazioni e la documentazioni sulla conformità in italiano o inglese, oltre alla conservazione per 10 anni della dichiarazione CE di conformità.

In capo ai distributori (articolo 6) sono previsti obblighi precisi, simili a quelli fissati per gli importatori.

L'articolo 7 stabilisce che l'importatore o il distributore che immettano sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o apportino modifiche tali da incidere sulla conformità dei giocattoli stessi siano soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti.

L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, tutte le informazioni sugli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo o a cui l'abbiano fornito e a conservarle per 10 anni.

L'articolo 9 fissa i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, che non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, se utilizzati conformemente alla loro destinazione. È necessario tener conto dell'abilità degli utilizzatori specie se si tratta di bambini di età inferiore a 36 mesi. I requisiti specifici di sicurezza sono contenuti nell'All. II.

L'articolo 10 disciplina le avvertenze per la sicurezza dell'uso (rinviando alle prescrizioni dell'All. V), che debbono essere riportate in modo visibile e facilmente

leggibile e comprensibile su giocattoli, etichette o imballaggi o eventualmente sulle istruzioni per l'uso che li accompagnano. Per i giocattoli di piccole dimensioni, privi di imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo medesimo.

L'articolo 11 prevede la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza per i giocattoli conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Ai sensi dell'articolo 12 spetta al Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza fissati dall'articolo 9 e dall'All. II, sottoporre la questione al Comitato di cui all'articolo 5 della dir. 98/34/CE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo, sia redatta in italiano o in inglese, contenga almeno gli elementi indicati nell'All. III del decreto e sia continuamente aggiornata.

L'articolo 14 prevede l'obbligo di apposizione, in modo visibile e indelebile su tutti i giocattoli immessi in commercio, della marcatura CE, che fa presumere la conformità del giocattolo alle disposizioni del decreto. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Gli articoli da 15 a 18 disciplinano le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli. In primo luogo si prevede che l'immissione sul mercato dei giocattoli sia preceduta da un'analisi dei pericoli che possono presentare, effettuata dal fabbricante (articolo 15). Costui, inoltre, è tenuto alla valutazione di conformità, seguendo determinate procedure (articolo 16). Se ha applicato tutte le norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'All. II della decisione 768/2008/CE. Invece, in caso di mancanza delle predette norme

armonizzate, di non applicazione di tali norme, se esistenti, da parte del fabbricante o di pubblicazione con una limitazione di una o più norme armonizzate, il giocattolo è sottoposto ad esame CE, disciplinato dall'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C, all. II della citata decisione. A seguito dell'esame viene rilasciato un certificato che può essere rivisto in qualsiasi momento, se necessario, e comunque ogni 5 anni e che può essere revocato. Ai sensi dell'articolo 18, la documentazione tecnica del prodotto, contenente i dati necessari o i dettagli sugli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti richiesti, viene redatta in una lingua ufficiale dell'UE.

L'articolo 19 individua nel Ministero dello sviluppo economico (MiSE) l'autorità competente ad autorizzare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità CE che, a loro volta, devono essere previamente accreditati da Accredia, l'Organismo (unico) nazionale italiano di accreditamento individuato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009.

L'articolo 20 disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità CE. Tale articolo dispone che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marchio CE siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti. Ad un apposito decreto interministeriale è demandata la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento.

L'articolo 21 individua i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità per ottenere l'autorizzazione.

L'articolo 22 individua i criteri in base ai quali ad un organismo notificato è

consentito di avvalersi di affiliate e subappaltatori, solo con il consenso del cliente.

L'articolo 23 fissa la procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, da parte del MiSE, degli organismi di valutazione.

L'articolo 24 disciplina le modifiche riguardanti l'autorizzazione e notifica di un organismo di valutazione (limitazione, sospensione o ritiro), prevedendo che siano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri da parte del MiSE, cui compete l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le pratiche del suddetto organismo siano evase da un altro organismo notificato.

L'articolo 25 prevede che in caso di apertura da parte della Commissione europea di indagini nei confronti di un organismo notificato, il MiSE fornisca alla Commissione stessa ogni informazione utile relativa alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Al Ministero spetta anche l'adozione di misure restrittive e correttive che si rendano necessarie a seguito degli accertamenti della Commissione.

L'articolo 26 stabilisce che gli organismi notificati procedano alle valutazioni di conformità in modo da evitare oneri superflui a carico degli operatori economici, tenendo in debito conto le dimensioni e la struttura dell'impresa e le caratteristiche del processo produttivo.

L'articolo 27 stabilisce obblighi di informazione a carico degli organismi notificati verso il MiSE.

L'articolo 28 consente all'autorità di vigilanza del mercato di richiedere agli organismi notificati informazioni relative ad attestati rilasciati, ritirati o rifiutati, nonché di dare istruzioni ai medesimi organismi per il ritiro dell'attestato di esame CE del tipo qualora riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti prescritti.

L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto. Si tratta del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero

della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza, e dell'Agenzia delle dogane, che svolge il controllo alle frontiere esterne. L'articolo individua altresì gli enti cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli.

L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato effettuata in conformità agli artt. 15-29 del Reg. (CE) n. 765/2008, individuando le tipologie di controlli e i provvedimenti restrittivi che possono essere emanati dall'autorità di vigilanza. Si prevede la possibilità di regolarizzazione solamente in casi tassativi di non conformità formali e dopo la dimostrazione di aver effettuato la valutazione di conformità mediante l'esibizione della prescritta documentazione tecnica. Invece, in caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.

L'articolo 31 delinea il regime sanzionatorio, nel rispetto dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria e dell'articolo 51 della direttiva, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per le condotte più gravi relative all'immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale.

L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto legislativo, derivanti da modifica della disciplina UE, saranno effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 11 della L. 11/2005.

L'articolo 33 dispone, con decorrenza 20 luglio 2011, l'abrogazione del D.Lgs. 313/1991 ad eccezione dell'articolo 2, co. 1 e dell'allegato II, parte II, punto 3 (requisiti relativi alle sostanze e preparati chimici contenuti nei giocattoli), abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

L'articolo 34 prevede l'autorizzazione in via provvisoria da parte del MiSE degli organismi di valutazione che presentano domanda di autorizzazione ma che non

sono in grado di fornire un certificato di accreditamento, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 21 e con l'obbligo di ottenere l'accREDITAMENTO entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 35, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.**

**Atto n. 323.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 introduce modificazioni all'articolo 47 del codice della strada (CdS) riguardanti la classificazione dei veicoli. Tali modifiche sono finalizzate all'allineamento della nomenclatura italiana con quella europea. Si segnala, inoltre, l'introduzione di due categorie di veicoli non previste dall'originaria formulazione dell'articolo 47 CdS: la L6e e la L7e.

L'articolo 2 modifica l'articolo 115 del CdS, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della Direttiva. In particolare, l'articolo in esame stabilisce l'età minima necessaria per la guida di ogni categoria di veicoli, nonché le sanzioni previste per i trasgressori.

L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 116 CdS. La novità più importante è rappresentata dalla classificazione completamente nuova relativa alle categorie delle patenti di guida, ripresa pedissequa-

mente dall'articolo 4 della Direttiva. (co. 3). Altre previsioni riguardano: le patenti speciali (comma 4), le abilitazioni professionali (commi 9-12), nonché le sanzioni (co. 14-18).

Gli articoli 4 e 5 introducono esclusivamente modifiche formali finalizzate al coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria.

L'articolo 6 introduce nel CdS l'articolo 118-*bis*, il quale fornisce la definizione di residenza rilevante ai fini del rilascio di una patente di guida.

L'articolo 7, che modifica l'articolo 119 CdS, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente nei confronti dei soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età sia effettuato dalle commissioni mediche locali.

L'articolo 8 sopprime dall'articolo 120 CdS, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento a titoli abilitativi che non saranno più rilasciati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame.

L'articolo 9, che modifica l'articolo 121 CdS, detta disposizioni relative agli esaminatori che effettuano le prove d'esame per il rilascio della patente.

L'articolo 10 modifica l'articolo 123 CdS, prevedendo che le autoscuole devono garantire, direttamente o tramite consorzi, anche la formazione per il rilascio delle nuove tipologie di patenti previste dal precedente articolo 3.

L'articolo 11 modifica l'articolo 124 del CdS, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente, introdotte dal precedente articolo 3 dello schema in esame.

L'articolo 12, che sostituisce l'articolo 125 CdS, impone il possesso di determinate categorie di patenti per il rilascio di categorie superiori e disciplina la validità di ogni categoria di patente di guida ai fini della possibilità di guidare tipologie di veicoli per i quali è richiesta una differente categoria di patente.

L'articolo 13, che sostituisce l'articolo 126 CdS, indica la durata della validità delle diverse categorie di patenti e le relative modalità di rinnovo, compresi i casi di residenza all'estero. Prevede inoltre le sanzioni per chi guida con patente o abilitazione professionale scaduta di validità.

L'articolo 14, comma 1, che novella l'articolo 128 CdS, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida, in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente. Il co. 2 novella l'articolo 129 CdS, eliminando la competenza del prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la sospensione delle patenti rilasciate da uno Stato estero.

L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 135 CdS, regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Ai titolari delle suddette patenti è consentito circolare nel territorio nazionale, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 136 CdS, in materia di conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri. Il nuovo articolo fa esclusivo riferimento alla conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, in quanto per gli Stati comunitari la direttiva 2006/126 prevede espressamente il riconoscimento reciproco. Il contenuto del nuovo articolo, nei limiti dell'ambito di applicazione ora indicato, riproduce sostanzialmente quello del testo vigente, prevedendo che la conversione può essere richiesta, a condizioni di reciprocità, se prevista da intese bilaterali, e fermo restando il possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 119 del codice.

L'articolo 17 introduce due articoli aggiuntivi, che disciplinano le patenti rilasciate da Stati appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo: l'articolo 136-*bis* stabilisce che le patenti

rilasciate da Stati dell'unione europea o appartenente allo spazio economico europeo sono equiparate alla patenti italiane; l'articolo 136-ter disciplina le sanzioni a carico di titolare di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, per le violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, facendo rinvio alla medesima normativa prevista dal nuovo articolo 135, commi 5 e 6, per i titolari di patenti rilasciate da stati esteri non comunitari.

L'articolo 18 apporta modifiche di coordinamento agli articoli 173 e 180 del codice, in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida, e di possesso dei documenti di circolazione.

L'articolo 19 è volto ad un adeguamento dell'articolo 218-bis, in materia di sospensione della patente per i neo-patentati, sostituendo il riferimento alla patente A con quello alle nuove categorie di patente A1, A2 e A.

L'articolo 20 sopprime la norma di cui all'articolo 219, comma 3, del codice, recante una disciplina transitoria, che viene superata con l'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2006/126.

L'articolo 21, al comma 1, sostituisce l'articolo 219-bis del codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Tale normativa, in conseguenza dell'introduzione della patente AM per la guida dei ciclomotori, viene infatti ora assorbita dalle norme riferite a ritiro, sospensione e revoca della patente. Il nuovo testo dell'articolo 219-bis è invece finalizzato a introdurre norme che precisano le sanzioni applicabili ai minorenni titolari di patente.

L'articolo 22 reca norme in tema di modello di patente, che deve risultare conforme al modello comunitario di cui all'allegato I dello schema di decreto in esame.

L'articolo 23 detta norme per la individuazione dei requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida, che devono risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato II dello schema. Si fa

rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, per la disciplina dei requisiti per la prova di verifica della capacità ai fini del rilascio della nuova patente AM.

L'articolo 24 prevede che le direttive recanti modifiche agli allegati al decreto in esame, connesse alla necessità di adeguarne il contenuto al progresso tecnico-scientifico, saranno recepite direttamente con decreti ministeriali, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie.

L'articolo 25 reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 26 dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40, recante Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all'attuazione delle norme introdotte dallo schema di decreto in esame le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 28 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto alla data del 19 gennaio 2013 – come espressamente previsto dall'articolo 16, comma 2, della direttiva 2006/126/CE – ad eccezione delle norme di cui agli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, e dell'Allegato III, con riferimento alle patenti di categoria A, A1, B, BE,C, CE, D, DE, KA e KB, che entrano in vigore, secondo la disciplina generale, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Lo schema è completato dai seguenti sei allegati: Allegato I: Disposizioni relative al modello comunitario di patente di guida; Allegato II: Requisiti minimi della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti e della prova di controllo delle cognizioni; Allegato III: Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore; Allegato IV: Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida; Allegato V: Requisiti minimi per la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 116, co. 3, lettera f), terzo periodo, del codice della strada; Allegato VI: Requisiti minimi per la

formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo); Allegato VII: Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE, come recepita dal medesimo decreto.

Ricorda che lo schema di decreto recepisce la direttiva 2006/126/CE, con le modifiche agli allegati tecnici apportate dalla direttiva 2009/113/CE, in relazione al cui mancato recepimento era stata avviata un procedura di infrazione. Per quanto riguarda la direttiva 2009/112/CE, anch'essa oggetto di procedura di infrazione, è stata recepita in via amministrativa con decreto ministeriale del 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2010

La Commissione ha dunque inviato all'Italia: una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/812) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/113/CE che modifica la direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010; una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/811) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/112/CE recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il miglioramento dell'educazione e della formazione degli utenti della strada costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di azione sulla sicurezza stradale « Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale » (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate sono destinate a favorire il perseguimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.**

**COM(2008)561 def.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il relatore, on. Formichella, nella seduta del 2 febbraio scorso, ha formulato una proposta di parere (*vedi allegato 2*), sulla quale invita i colleghi ad intervenire.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che mette opportunamente in evidenza le criticità delle proposte della Commissione in ordine alla costruzione di un sistema europeo di vigilanza finanziaria. Condivide, in particolare, i contenuti degli ultimi tre capoversi della premessa, laddove si sottolinea giustamente come la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offra sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione, e come sia necessario rafforzare la vigilanza

sulle società di revisione a livello europeo, a tal fine ritenendosi preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia all'ESMA.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) valuta positivamente la proposta di parere che mette in luce la necessità di incrementare l'attività di vigilanza, che non dovrà essere limitata alle attività finanziarie degli istituti di credito o dei fondi speculativi, ma anche alle società multinazionali che – come la crisi ha insegnato – possono avere effetti rilevanti sui bilanci delle banche stesse.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) per le medesime motivazioni illustrate dai colleghi Gozi e Maggioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV), pur sottolineando di aver preso conoscenza nella seduta odierna della proposta di parere formulata, della quale condivide in linea di massima le motivazioni, preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo IdV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 16.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sulla missione svolta a Bruxelles l'8 novembre 2010.*

*Sulla missione svolta a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2010.*

*Sulla missione svolta a Mosca dal 6 all'8 dicembre 2010.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 433 del 2 febbraio 2011, a pagina 169, seconda colonna, trentaseiesima riga, dopo la parola « favorevole », togliere le seguenti « con condizioni e osservazioni ».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. (Atto n. 307).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ritenuto che sia pienamente da condividere l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;

tenuto conto che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce di fatto alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle

infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 1° gennaio 2021 previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea.

## ALLEGATO 2

**Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 def.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il « Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi – COM(2010)561 def. »;

premesso che:

le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello UE sia a livello globale per stabilizzare il sistema finanziario sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile;

è condivisibile pertanto l'intenzione della Commissione europea operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*) e al G20;

un mercato unico europeo dei servizi di revisione richiede un'armonizzazione massima e la creazione di un « passaporto europeo » per i revisori al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito;

un sistema così articolato potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo;

al tempo stesso, occorre in coerenza con il principio di proporzionalità che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);

a questo scopo, appare necessario, in particolare, evitare una eccessiva estensione dei compiti assegnati alle società di revisione e dei relativi obblighi;

occorre inoltre valutare con estrema attenzione l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di « revisione ridotta » o « riesame legale ». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la « revisione ridotta » o il « riesame legale » potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza

adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione;

la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione;

è necessario rafforzare la vigilanza sulle società di revisione a livello europeo;

a questo scopo appare preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia all'ESMA;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**